



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.4/TFT del 30/10/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 27/10/2025

ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.088

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

prot. 4429/877 pfi 24-25/PM/mf del 18/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Vincenzo Orilio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919, sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Alessandro Totaro, dei quali il primo datato 13.1.2025 recante la previsione di compensi pari ad euro 2.000,00, la cui sottoscrizione è disconosciuta dal calciatore e che è stato depositato dalla società presso il Comitato Regionale Campania, e l'altro sottoscritto dal sig. Alessandro Totaro in data 14.1.2025 recante la previsione di compensi per euro 6.000,00 oltre al premio playoff per euro 1.500,00 ed al premio promozione per euro 500,00, trasmesso dall'atleta al Comitato Regionale Campania; nonché per non avere lo stesso verificato che la sottoscrizione del calciatore sig. Alessandro Totaro in calce al contratto datato 13.1.2025 fosse stata effettivamente apposta dallo stesso;

- la società **A.S.D. Città di Campagna 1919** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Orilio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. **Vincenzo Orilio**, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società **A.S.D. Città di Campagna 1919** € 800,00 di ammenda.

Il Tribunale ritiene che non sussistano gli estremi per irrogare alcuna sanzione alla Società A.S.D. Città di Campagna ed al suo Presidente Orilio Vincenzo per le ragioni che seguono, fondate sul principio dell'onere della prova.

A tal fine, occorre premettere che la Procura Federale contesta al presidente Orilio Vincenzo la violazione dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 co. 1 lett. b) delle NOIF per aver sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il calciatore Alessandro Totaro, dei quali il primo datato 13.1.2025 recante la previsione di compensi pari ad euro 2.000,00, depositato dalla società presso il Comitato Regionale Campania, ma la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal calciatore e l'altro sottoscritto dal sig. Alessandro Totaro in data 14.1.2025 recante la previsione di compensi per euro 6.000,00 oltre al premio playoff per euro 1.500,00 ed al premio promozione per euro 500,00, trasmesso dallo stesso atleta al Comitato Regionale Campania; ma la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal presidente Orilio

Vincenzo; nonché per non aver lo stesso presidente verificato che la sottoscrizione del calciatore sig. Totaro in calce al contratto del 13.1.2025 fosse stata effettivamente apposta dallo stesso.

La Procura Federale ha contestato le medesime violazioni alla società A.S.D. Città di Campagna a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Orbene, la vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale si caratterizza per due versioni dei fatti del tutto antitetiche, come fornite dal presente della A.S.D. Città di Campagna e dal calciatore Alessandro Totaro, il quale ultimo, benché il presidente Orilio Vincenzo abbia disconosciuto il contratto depositato dal calciatore, è rimasto estraneo al presente procedimento. In questo modo, la Procura Federale ha ritenuto la credibilità delle dichiarazioni del Totaro, senza attribuire alcun rilievo a quelle di segno contrario dell'Orilio ed agli stessi elementi da questi forniti, tra cui una complessa consulenza grafologica di parte, che sosteneva la piena compatibilità della sottoscrizione apposta al contratto del 13.1.2025 con la firma del Totaro. La consulenza di parte della ASD La Campagna era posta a disposizione della Procura Federale e, pur non fornendo piena prova a difesa dei deferiti, poteva certo consentire maggiori approfondimenti grazie ai poteri istruttori propri dell'Organo Requirente, al fine di stabilire quale delle due versioni dei fatti fosse veritiera.

Invero, la vicenda in esame in astratto consentiva la formulazione anche di ipotesi ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione, le quali tutte però necessitavano di più concreti elementi di prova.

Come precisato nel corso della udienza, la Procura Federale ha ritenuto l'irrelevanza dell'elaborato tecnico di parte in base al rilievo della esistenza di asseriti bonifici eseguiti A.S.D. Città di Campagna per un importo superiore ad euro 2000,00, indicati come rimborso spese nel contratto del 13.1.2025, ma non ha tenuto in considerazione che lo stesso Totaro ha dichiarato di aver ricevuto dalla società il rimborso delle spese occorrenti per le cure mediche necessarie a seguito di un serio infortunio occorsogli durante una partita di campionato.

In altri termini, è certo che la ASD La Campagna abbia versato al Totaro una somma maggiore di quella stabilita nel contratto del 13.1.2015, peraltro con bonifici bancari e con la specifica causale di rimborso per spese mediche ammessa dallo stesso calciatore, come però è certo che non abbia versato l'importo di 6000,00 indicato nel secondo contratto del 14.1.2015.

La difesa dei deferiti si soffermava, altresì, sulle differenze di formato dei due contratti e sulle difformità formali anche a proposito dei timbri della società, sostenendo che il contratto del 14.1.2025, come dichiarato dal presidente Orilio, non fosse affatto riconducibile alla società.

In conclusione, a fronte del disconoscimento eseguito dal presidente Orilio delle sottoscrizioni apposte al contratto del 14.1.2025 e la contestazione, formulata con la CT di parte, che il Totaro avesse invece realmente sottoscritto il contratto del 13.1.2025, ma invece da questi disconosciuto, deve concludersi che fosse onere della Procura Federale di sostenere la contestazione con più pregnanti elementi di prova, mentre la maggiore credibilità apoditticamente accordata al Totaro consegue ad una valutazione che non trova, a parere del Tribunale, idonea giustificazione.

La natura della contestazione, infatti, implica l'accertamento delle esistenze di due contratti certamente riferiti alla ASD La Campagna.

Disconosciuta la firma sul secondo contratto, la sua validità non può essere accertata in un procedimento a cui il Totaro non abbia preso parte, tra l'altro anche il ragione della obiezione che egli potesse essere possibile autore del secondo contratto all'insaputa della società.

La Società ed il suo presidente hanno svolto le loro difese, sostenendo la regolarità del contratto depositata il 13.1.2025 e disconoscendo l'altro. La Procura non ha fornito elementi concreti (ad esempio, una perizia grafologica comparativa) per dimostrare l'autenticità della firma sul contratto da € 6.000. In assenza di tali elementi, l'addebito non può ritenersi provato.

La Società ed il suo presidente hanno agito in modo adeguato e coerente, depositando il contratto che essa ritiene valido e vincolante e non possono essere sanzionati per il fatto che una controparte abbia depositato un contratto diverso, ma da essa non riconosciuto, non potendo rimettersi l'accertamento dei fatti ad una soggettiva preferenza verso una delle contrapposte versioni.

Pertanto, il procedimento deve concludersi con un'assoluzione per non essere stato provato il fatto costitutivo della violazione.

Tuttavia, il Tribunale non può ignorare l'irregolarità oggettiva della esistenza di due contratti tra loro incompatibili per regolare lo stesso rapporto, ritenendo necessario porre rimedio a questa situazione di ambiguità per garantire la certezza del rapporto sportivo.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

il Tribunale rigetta il deferimento perché infondato, non essendo stata fornita la prova che la società ASD Città di Campagna abbia sottoscritto con il calciatore Alessandro Totaro due diversi contratti di collaborazione, in quanto manca la prova della autenticità dell'autenticità del contratto prodotta dal Totaro Alessandro, asseritamente sottoscritto il 14.1.2025, rigetta il deferimento perché infondato. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito. Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.089

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

prot. 3977/519 pfi 24-25/PM/ag del 7/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **SSDARL Atripalda**, per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri, Andrea Gerardo e Gabriele Gaeta così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini:

Rilevato che i sigg.ri Andrea Gerardo e Gabriele Gaeta, nonché la società SSDARL Atripalda hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 434/AA del 30 aprile 2025 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società SSDARL Atripalda prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 6 (sei) di penalizzazione ed € 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 6 punti di penalizzazione ed € 550,00 di ammenda.

Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 45 /AA del 17.7.2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società **SSDARL Atripalda** in quanto la stessa non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento.

All'udienza del 27/10/2025 il Presidente della società, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società A.S.D. SSDARL Atripalda la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/2026 nel campionato Under 14 Provinciale, ed € 550,00 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento alla società SSDARL Atripalda la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/2026 nel campionato Under 14 Provinciale, ed € 550,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.080

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

Prot. 29235/662 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Promozione)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- **sig. Antonio Pisaniello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della

Lega Nazionale Dilettanti, dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024 – 2025 “Tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici” del Settore Tecnico del 17.7.2024 per avere lo stesso dal 15.1.2025 fino al 22.2.2025, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, dal 15.1.2025 al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Mario Lo Iaco, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; Con contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in considerazione della sanzione subita per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, irrogata con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicato con il Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 15.5.2025;

– **sig. Mario Lo Iaco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso dal 15.1.2025 al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real S. Martino V.C. militante nel campionato di Promozione pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

Con contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in considerazione della sanzione subita per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, irrogata con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicato con il Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 15.5.2025;

– **sig. Vincenzo Covino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

– **sig. Emanuele Bongiovanni**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

– **sig. Diego Clemente**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

– **sig. Felice Ferraro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

- **la società A.S.D. Real S. Martino V.C.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Pisaniello, Mario Lo Iaco, Vincenzo Covino, Emanuele Bongiovanni, Diego Clemente e Felice Ferraro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive, con richiesta di proscioglimento o in subordine una forte riduzione delle richieste della PF. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Vincenzo Covino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Emanuele Bongiovanni, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Diego Clemente, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Felice Ferraro, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Mario Lo Iaco, all'epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 1.200,00 di ammenda. All'esito della discussione delle parti il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità ascritta agli odierni deferiti. Ancor più in particolare è emerso, dall'esame della memoria depositata dalla difesa, di Lo Iaco Mario che li predetto alla data della gara Terzigno – Real S.m.v.c. disputatasi in data 19/01/2025 aveva già intrapreso il corso di allenatore anche se al momento della disputa dell'incontro non aveva ancora ottenuto l'abilitazione e/o licenza di allenatore. Ciò nonostante ritiene il Tribunale che l'iniziativa intrapresa da Lo Iaco e consistita sulla sua partecipazione al corso di allenatore e successivo conseguimento del titolo, possa ritenere equa l'applicazione di una sanzione in misura ridotta pari a mesi due (2) di squalifica potendo il comportamento di Lo Iaco essere ricondotto in quello di calciatore esperto della squadra che nell'occasione dell'incontro si limitava esclusivamente a fornire indicazioni ai suoi colleghi calciatori in veste di esperto. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Vincenzo Covino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Emanuele Bongiovanni, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Diego Clemente, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Felice Ferraro, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Mario Lo Iaco, all'epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 1.000,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 30 Ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**